

## COMMISSIONE XI

## LAVORO - EMIGRAZIONE - COOPERAZIONE - PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - ASSISTENZA POST-BELLICA - IGIENE E SANITÀ PUBBLICA

## CXIV.

## SEDUTA DI MARTEDÌ 16 LUGLIO 1957

## PRESIDENZA DEL PRESIDENTE STORCHI

## INDICE

**Proposte di legge** (*Seguito della discussione*):

BONOMI ed altri: Estensione della pensione di invalidità e vecchiaia ai coltivatori diretti. (252);

DI VITTORIO ed altri: Estensione ai mezzadri, coloni parziari e compartecipanti familiari, dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. (604);

LONGO ed altri: Sull'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti, e tubercolosi, in favore dei coltivatori diretti. (801);

GUI e ZACCAGNINI: Estensione dell'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti ai mezzadri e coloni parziari e disciplina della rivalsa per i contributi agricoli unificati nella mezzadria e colonia parziaria. (1163);

PASTORE ed altri: Estensione dell'assicurazione di invalidità, vecchiaia e superstiti ai mezzadri e coloni parziari. (1854) . . . . . 1203

PRESIDENTE . . . . . 1203, 1207, 1208, 1209

REPOSSI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* 1204, 1205  
1206, 1207, 1208

CACCIATORE. . . . . 1204, 1206, 1207

ZACCAGNINI, *Relatore* . . . 1204, 1205, 1206  
1207, 1208

DI MAURO . . . . . 1205, 1207, 1208

SCARPA. . . . . 1205, 1209

SABATINI . . . . . 1205, 1206, 1207

CREMASCHI . . . . . 1205, 1208

BONOMI . . . . . 1205, 1206, 1207, 1208

COMPAGNONI . . . . . 1205

TOGNONI . . . . . 1206

PENAZZATO . . . . . 1208

PAG.

La seduta comincia alle 9,10.

GITTI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*C approvato*).

**Seguito della discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati:** Bonomi ed altri: Estensione della pensione d'invalidità e vecchiaia ai coltivatori diretti. (252); dei deputati Di Vittorio ed altri: Estensione ai mezzadri, coloni parziari e compartecipanti familiari, dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. (604); dei deputati Longo ed altri: Sull'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti, e tubercolosi, in favore dei coltivatori diretti. (801); dei deputati Gui e Zaccagnini: Estensione dell'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti ai mezzadri e coloni parziari e disciplina della rivalsa per i contributi agricoli unificati nella mezzadria e colonia parziaria. (1163); dei deputati Pastore ed altri: Estensione dell'assicurazione di invalidità, vecchiaia e superstiti ai mezzadri e coloni parziari. (1854).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione delle proposte di legge di iniziativa: dei deputati Bonomi ed altri: « Estensione della pensione di invalidità e vecchiaia ai coltivatori diretti » (252);

dei deputati Di Vittorio ed altri: « Estensione ai mezzadri, coloni parziari e compartecipanti familiari, dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti » (604); dei deputati Longo ed altri: « Sull'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti, e tubercolosi, in favore dei coltivatori diretti » (801); dei deputati Gui e Zaccagnini: « Estensione dell'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti ai mezzadri e coloni parziari e disciplina della rivalsa per i contributi agricoli unificati della mezzadria e colonia parziaria » (1163) e dei deputati Pastore ed altri: « Estensione dell'assicurazione di invalidità, vecchiaia e superstiti ai mezzadri e coloni parziari » (1854).

Come gli onorevoli colleghi ricordano, nella precedente seduta rimase stabilito di affidare ad un Comitato ristretto l'incarico della formulazione di un comma aggiuntivo a quella parte dell'articolo 5 che venne approvata, appunto, in tale seduta. Detta parte approvata si concludeva con il seguente capoverso:

« Nel caso in cui, dopo tali attribuzioni residuassero altre giornate, sono attribuite, in parti uguali, al capo famiglia e agli altri componenti ».

Il Comitato ristretto, nominato per la formulazione del comma aggiuntivo ha redatto il seguente testo:

« Nelle aziende con fabbisogno inferiore a 156 giornate non possono essere accreditate al secondo avente diritto meno di 30 giornate lavorative; nelle aziende con fabbisogno di 156 giornate ed oltre l'accredito non può essere inferiore alle 52 giornate per ciascun componente della famiglia ».

Pongo in votazione tale comma aggiuntivo.

(*E approvato*).

Passiamo ora all'ultimo comma dell'articolo 5 del testo base unificato, così formulato:

« Sono escluse dall'attribuzione e dal conseguente accredito le unità che fruiscono già di una pensione a carico dell'I.N.P.S. ».

Su tale questione i pareri sono discordi e, pertanto, diversi sono gli emendamenti proposti a tale comma.

Il rappresentante del Governo ne propone la soppressione dato che la materia è trattata alle lettere aggiuntive c) e d) proposte al primo comma dell'articolo in esame le quali, se approvate, poiché sono state accantonate, ver-

ranno collocate opportunamente in sede di coordinamento.

Il rappresentante del Governo propone, inoltre, di aggiungere il seguente comma:

« Gli accreditamenti dei contributi previsti nel presente articolo sono effettuati sulla base dello stato di famiglia quale risulta al 31 dicembre dell'anno cui si riferiscono ».

A loro volta, gli onorevoli Zanibelli, Pavan, Calvi, Gitti propongono la sostituzione del comma in questione con il seguente:

« Nella attribuzione delle giornate sono posposti a tutte le altre unità familiari, i soggetti che hanno già maturata una pensione obbligatoria, invalidità, vecchiaia e superstiti, o in altra forma assicurativa obbligatoria. Sono escluse dall'attribuzione e dall'accredito che ne consegue, le unità che hanno superato il 65° anno di età, purché usufruiscano di una pensione nell'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti o in altra forma assicurativa obbligatoria ».

Inoltre, gli onorevoli Cremaschi, Scarpa, Di Mauro e Compagnoni propongono di aggiungere al comma le parole seguenti: « o di qualsiasi altro Ente ».

REPOSSI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Desidero precisare che il problema dell'età limite non entra affatto nel merito. Non si tratta di stabilire se l'assicurato debba andare in pensione a 65 o a 70 anni, ma che l'assicurato, qualora continui a svolgere la sua attività, debba essere sottoposto agli obblighi assicurativi, come è previsto per tutti gli altri lavoratori, obblighi che, per contropartita, gli produrranno, ad un certo momento, una variazione di pensione.

CACCIATORE. Vorrei sapere se il concetto espresso nella lettera d) è questo: che il coltivatore diretto arrivato a 70 anni di età, continuando a lavorare nell'azienda, ha l'obbligo di pagare i contributi i quali invece non continueranno ad essergli accreditati. Se così è, infatti, si tratta di un concetto contrario al sistema previdenziale in atto, perché se il coltivatore diretto deve continuare a pagare i contributi, deve anche avere il diritto di vederseli accreditati e quindi di vedersi migliorare la pensione.

ZACCAGNINI, *Relatore*. Il concetto è contenuto in una forma un po' embrionale. Si deve tener presente che i contributi vengono pagati dalle aziende, non dalle singole persone; è chiaro quindi che i contributi resteranno quelli che sono fino a che non varieranno i dati oggettivi dell'azienda per le gior-

nate lavorative. Varierà invece l'accreditamento. Stabilito il limite di età per il pensionamento (noi abbiamo proposto 65 anni, poi si vedrà, la cosa resta impregiudicata), quando un soggetto va in pensione, cessa di avere accreditati i contributi prima spettantigli, i quali vengono riversati a credito degli altri componenti la famiglia. È vero che si può fare l'ipotesi che, ad un certo momento, non ci sia alcuno cui fare l'accreditamento, ma mi pare che sia una ipotesi del tutto astratta.

DI MAURO. Il concetto è precisato dal testo del Comitato ristretto con il quale concordo; gli emendamenti governativi e Zanibelli dicono un'altra cosa.

SCARPA. Poiché ritengo esatto quanto affermato dall'onorevole relatore, sono del parere che sia meglio adottare la formula « sono posposte a tutte le altre unità familiari » anziché la formula « sono escluse ». Impiegando la parola « escluse » può presentarsi il caso di una famiglia nella quale certi contributi non potrebbero essere attribuiti ad alcuno. Non comprendo, poi, perché si debba aggiungere, come dall'emendamento presentato dal Governo, che sono escluse dalla attribuzione e conseguente accredito, le unità che abbiano superato il 70° anno di età, essendo, a mio parere, il comma c) del detto emendamento già sufficiente, in quanto contiene quanto detto nel successivo comma d).

SABATINI. Occorre distinguere le due cose: le pensioni liquidate in base alla presente legge e le pensioni liquidate in base a contributi maturati per altra assicurazione. Non comprendo poi per quale motivo vi debbano essere accrediti per gli ultra settantenni quando la pensione non viene riliquidata.

REPOSSI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Questi ulteriori accrediti portano un aumento alla pensione.

CREMASCHI. Visto quanto detto dall'onorevole relatore, scompare il dubbio che la suddivisione delle giornate, che debbono essere accreditate ad ogni componente della famiglia, porti ad eccedenze, perché il criterio di suddivisione delle giornate sulla base ettaro-coltura, non consente che vi siano.

Superato il timore che vi siano giornate non coperte dal diritto dei componenti la famiglia, rimane il problema di chi già gode di una pensione e deve pagare dei contributi; questi ha una sottrazione del 25 per cento della pensione che percepisce; quindi, nel caso di un pensionato della previdenza sociale al quale debbano essere accreditate delle giornate, stando alle norme della previdenza sociale,

subisce una decurtazione del 25 per cento della pensione a lui spettante. Penso sia sufficiente la dizione proposta al comma c) dell'emendamento proposto dal Governo.

BONOMI. Credo che le preoccupazioni per il comma d) dell'emendamento proposto dal Governo, potrebbero sorgere solo nel caso in cui nella famiglia ci siano soltanto ultrasettantenni, perché altrimenti il problema non sorge.

Sarei favorevole alla accettazione della formula proposta dal Governo con l'aggiunta, però, del divieto, quando non c'è accredito, di far pagare i contributi perché diversamente questi contributi andrebbero a beneficio del monte pensioni. Se è vero — e il Governo lo ha riconfermato — che vi può essere un aumento di pensione e una riliquidazione, è pur vero che nei primi 15 anni almeno, saremo in regime di pensioni minime e quindi si tratterebbe di pagamenti inutili.

Parlo, naturalmente, nell'interesse degli assicurati; il monte pensioni ha tutto l'interesse ad avere questo danaro, ma i pensionati ultrasettantenni hanno interesse a non avere accrediti.

Proporrei, quindi, un ulteriore comma e) nel quale si stabilisse che, quando non vi è possibilità di accrediti, non si provvede nemmeno al pagamento dei contributi.

COMPAGNONI. Sono perplesso nei riguardi di quanto finora detto sulla esclusione dell'accredito del contributo per coloro che già percepiscono una pensione della Previdenza sociale. Ancora più perplesso, poi, su quanto detto circa l'emendamento proposto dal Governo che non esclude, ma pospone coloro che già percepiscono una pensione. La mia preoccupazione nasce dal fatto che ci possiamo trovare di fronte ad una famiglia di mezzadri nella quale il capofamiglia ha una pensione minima della Previdenza sociale (e ve ne sono tante!); probabilmente questo mezzadro ha una famiglia composta di giovani; ora, quando noi escludiamo o semplicemente posponiamo il capofamiglia dall'accredito dei contributi, lo poniamo nella impossibilità di vedere aumentata questa sua pensione minima.

Non so se sia il caso di studiare una formula che permetta alla famiglia stessa di essere l'arbitra della ripartizione delle giornate e di accreditarle in modo da permettere al capofamiglia d'avere un aumento della pensione.

ZACCAGNINI, *Relatore*. Sarei del parere di lasciare invariato il testo dell'emendamento governativo in quanto nella sua attuale forma dà la possibilità di accreditare

## LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 LUGLIO 1957

queste giornate agli altri membri della famiglia.

Questo per quanto riguarda il comma c).

Per quanto riguarda il comma d) ritengo che esso rifletta un'altra ipotesi e, precisamente, quella che si riferisce alle norme transitorie.

REPOSSI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. È norma comune che, quando un pensionato lavora, a parte la ritenuta del 25 per cento, i contributi debbano essere pagati qualunque sia la sua età.

BONOMI. Fino a quale età si ha la decurtazione della pensione?

REPOSSI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Al 70° anno di età.

SABATINI. Poiché vi sono dati differenti di pensionabilità, desidero conoscere se a colui che, ad esempio, va in pensione all'età di 60 anni, ma dai 60 ai 65 anni contribuisce, viene o non viene fatto un accredito; se la pensione può essere riliquidata. Secondo la formula proposta dal Governo, questa possibilità verrebbe preclusa.

REPOSSI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Non è esclusa, è posposta.

SABATINI. Nel caso non vi siano giornate sufficienti succede che non si può maturare una pensione superiore al minimo.

BONOMI. Vorrei chiedere un chiarimento al Governo. Se un lavoratore continua a lavorare, deve continuare a pagare qualunque sia la sua età, è cosa questa che mi sembra pacifica. Se lavora, si ha la decurtazione della pensione. Io ritenevo che al 65° anno di età la decurtazione della pensione cessasse. Se la decurtazione, come ora pare, non cessa, dobbiamo includere nella legge una norma tassativa che stabilisca come all'età del pensionamento, il coltivatore, anche se continua a lavorare, non deve essere gravato di alcun decurtamento. Noi sappiamo che il coltivatore anche a 75 anni va ancora a lavorare. Non possiamo portargli il fisco a casa ogni giorno.

Questo concetto già venne affermato in Comitato ristretto quando si scelse il criterio del pensionamento a 65 anni, appunto per non imporre la decurtazione della pensione.

Vorrei, ora, chiedere un'altra spiegazione all'onorevole rappresentante del Governo. Il comma c), senza il comma d) nel testo proposto dall'emendamento governativo, danneggia il nucleo familiare in quanto facciamo una triplice ripartizione e parlando di pos-

porre andiamo a dare al settantenne o al pensionato anche quando gli altri componenti della famiglia hanno solo il minimo. Non dovendo accreditare a questa persona ormai vecchia, invece, potremmo dare di più agli altri.

Posporre significa dare, se c'è, dopo aver dato agli altri un minimo. È necessario quindi approvare, a mio parere, i due commi c) e d) dell'emendamento governativo sempre con la clausola del non pagamento del contributo cui ho fatto cenno prima.

TOGNONI. Rilevato che le argomentazioni dell'onorevole Bonomi recano un sostegno notevole alla tesi che l'età pensionabile debba essere di 65 anni e non di 70, e che, se un coltivatore diretto continuasse a lavorare, non dovrebbe subire alcuna decurtazione della pensione, desidero prospettare un caso non infrequente. Questo. una famiglia di coltivatori diretti nella quale sia il capofamiglia che la moglie abbiano compiuti i 65 anni o siano addirittura oltre tale età. Ad essi, in base alla norma transitoria di cui all'articolo 12 del testo unificato, modificando il limite di età pensionabile, verrebbe corrisposto il minimo di pensione. I figli di costoro che, sempre per l'esempio, sono occupati in altre attività matureranno il diritto alla pensione come operai. A chi addossare, in tale caso l'onere dei contributi da continuare a pagare per l'azienda? È chiaro che non possono essere addossati ai due pensionati.

CACCIATORE. Io sarei d'avviso di dare una diversa formulazione alla lettera c), nel senso di precisare le modalità di pagamento e di accredito dei contributi una volta raggiunta l'età pensionabile.

BONOMI. Occorre una formulazione che ci tranquillizzi in pieno. O, meglio ancora, un comma aggiuntivo nel quale sia anche esplicitamente detto che un coltivatore diretto, una volta arrivato a percepire la pensione, anche continuando a lavorare, non debba subire alcuna decurtazione.

ZACCAGNINI, *Relatore*. Ritengo che si potrebbero approvare le lettere aggiuntive c) e d) proposte dal Governo, salvo l'introduzione di una ulteriore alinea che stabilisca che le pensioni non sono decurtabili e lasciando, eventualmente, in sospeso il limite di età che esclude dall'attribuzione dei contributi e dal conseguente accredito.

REPOSSI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Mi sia consentito far rilevare che gli emendamenti proposti dal Governo sono tutti di carattere formale e tendono, nel gioco degli interessi familiari, ad estendere al maggior numero di pos-

## LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 LUGLIO 1957

sibile dei componenti la famiglia il diritto alla pensione. Solo avendo ben presente questa visione familiare del problema, è possibile varare una legge che, pur agganciandosi per alcuni aspetti alla legge 4 aprile 1952, n. 218, possa risultare veramente vantaggiosa per le famiglie dei coltivatori diretti, dei mezzadri e dei coloni.

Circa la norma per la non applicabilità della decurtazione della pensione, sono dell'avviso che essa non debba essere inserita a questo punto. Se mai, la si potrebbe inserire quando si tratterà di stabilire i limiti di età per il diritto alla pensione. Del resto, l'approvazione delle lettere aggiuntive *c)* e *d)* proposte dal Governo non preclude affatto l'inclusione nella legge della norma predetta sul cui principio possiamo anche essere d'accordo.

PRESIDENTE. Do lettura dell'alinea *c)* aggiuntiva proposta dal rappresentante del Governo e che avevamo accantonato.

« *c)* nell'attribuzione delle giornate sono posposte a tutte le altre unità familiari le unità che abbiano già liquidato una pensione nell'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti o in altro sistema di previdenza obbligatoria ».

Pongo in votazione tale emendamento aggiuntivo.

(È approvato).

Con l'approvazione di tale emendamento, può considerarsi assorbito l'emendamento Zanibelli, Pavan, Calvi, Gitti.

Do lettura dell'alinea *d)* aggiuntiva, proposta dal rappresentante del Governo, pure essa provvisoriamente accantonata.

« *d)* sono escluse dall'attribuzione e dal conseguente accredito le unità che abbiano superato il 70° anno di età, purché abbiano già liquidato una pensione nell'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti o in altro sistema di previdenza obbligatoria ».

L'approvazione di tale emendamento aggiuntivo non precluderebbe l'esame che dovrà essere fatto circa il riferimento alla legge n. 218 per quanto riguarda i contributi.

BONOMI. Sta bene per la non preclusione; bisognerebbe, tuttavia stabilire che quando non esiste accredito, non deve nemmeno esistere il pagamento dei contributi.

ZACCAGNINI, *Relatore*. Sono d'accordo con l'onorevole Bonomi.

REPOSSI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Desidero fare

osservare che, rimanendo l'azienda, rimane anche l'obbligo contributivo.

DI MAURO. Io sarei dell'avviso di concordare un emendamento concernente il pagamento dei contributi, così da completare con esso il testo dell'alinea *d)* proposto dal Governo.

PRESIDENTE. Se la Commissione è d'accordo, resta rinviata la approvazione del comma *d)*.

Per evitare di dover impiegare molto tempo in Commissione, un Comitato ristretto composto dall'onorevole rappresentante del Governo, dall'onorevole Relatore e dagli onorevoli Bonomi, Cacciatore, Scarpa, Sabatini, Pavan e Roberti, può riunirsi al termine della seduta, così da concordare una formula che verrà esaminata ed eventualmente approvata nella prossima seduta.

Passiamo, ora, all'ultimo comma dell'emendamento proposto dal Governo, del quale do lettura:

« Gli accreditamenti dei contributi previsti nel presente articolo sono effettuati sulla base dello stato di famiglia quale risulta al 31 dicembre dell'anno cui si riferiscono ».

CACCIATORE. Non ritengo esatta la dizione « stato di famiglia ». In esso possiamo avere anche alcuni elementi non addetti alla coltivazione del fondo.

Normalmente, per stato di famiglia si considera un documento anagrafico. Deve essere precisato, nella legge, di quale stato di famiglia si tratta e, precisamente, che esso si riferisce alla dichiarazione che viene fatta all'ufficio contributi unificati. Ciò per la chiarezza della legge.

REPOSSI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Con l'articolo 3 abbiamo approvato un tipo speciale di stato di famiglia; dovremmo quindi aggiungere: « sulla base della dichiarazione di cui all'articolo 3 ».

BONOMI. È quello, un documento più probante che non lo stato di famiglia rilasciato dalla amministrazione comunale.

DI MAURO. Lo stato di famiglia rilasciato dal comune non ha alcun significato; si deve affrontare il problema del controllo.

SABATINI. Vorrei chiedere se si è pensato a stabilire una garanzia per cui non si abbia una duplicità di accrediti.

ZACCAGNINI, *Relatore*. Non possiamo fare un accredito su due basi distinte. Ora credo che la introduzione di questo comma aggiuntivo, come previsto dal Governo, possa essere fonte di confusione perché all'articolo 3

abbiamo esaminato il problema dell'accertamento delle persone addette alle coltivazioni. Non possiamo quindi prevedere, all'articolo 5 un documento diverso. Ora, o questo stato di famiglia si richiama a quel tipo di composizione familiare che risulta dall'articolo 3, ed allora non vi è alcun bisogno di fare specificazioni, oppure dobbiamo specificare come vengono accertate le persone che sono addette alle coltivazioni.

Sarei, quindi, d'accordo di modificare questo comma dell'articolo 5 richiamandoci alla dichiarazione di cui all'articolo 3.

REPOSSI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Con formula piuttosto affrettata è stato indicato lo stato di famiglia; siamo però d'accordo che si tratta della dichiarazione di cui al terzo comma dell'articolo 3 della presente legge.

BONOMI. Vorrei fare una semplicissima osservazione che risponde ad una mia preoccupazione: sta bene la dichiarazione dell'interessato ma, per esempio, dove trovare l'indicazione dell'età? Chi è che mi dà questo elemento nella forma più sicura? Non può essere che lo stato di famiglia rilasciato dal comune.

La cosa è molto importante: per cui ritengo che dobbiamo trovare una formulazione che dia una maggiore tranquillità in proposito.

PENAZZATO. Proponerò la seguente formulazione. « Sono effettuate, a norma dell'articolo 3 della presente legge, sulla base della composizione della famiglia quale risulta al 31 dicembre ... ». In tal modo viene chiarito il concetto, eludendo il problema dello stato di famiglia come dichiarazione.

Per quanto riguarda la preoccupazione dell'età credo che, senza che questo risulti dalla legge o dal regolamento, si possa richiedere anche lo stato di famiglia anagrafico, quando viene fatta la dichiarazione.

Si potrà, così, accertare la composizione della famiglia e l'età dei suoi componenti. Saranno gli uffici che provvederanno alla richiesta di questo documento.

DI MAURO. Poiché la composizione del nucleo familiare cambia con l'annata agraria, non so se sia conveniente fissare la composizione della famiglia al 31 dicembre e non sia invece il caso di fissarla con riferimento alla annata agraria.

ZACCAGNINI, *Relatore*. Sarei d'accordo sulla formula Penazzato: non sarei invece d'accordo sulla modifica proposta dall'onorevole Di Mauro; si tratta tra l'altro di uno spostamento breve, dal 31 dicembre all'11 no-

vembre, giorno di San Martino, in cui generalmente termina l'anno agrario, ma bisogna tener presente che si tratta di accredito di contributi che non possono non andare dal 1° gennaio al 31 dicembre. Può darsi che lo spostamento, anche breve, come ho detto, possa ingenerare confusione.

CREMASCHI. La denuncia delle giornate poderali in base all'ettaro-coltura è stabilita al 30 giugno e, quindi, il proprietario di un podere o un mezzadro denuncia entro il 30 giugno quella che è la composizione della famiglia e anche le colture che pratica. Andando al 31 dicembre, spostiamo tutti i termini creando confusione. Ci troviamo di fronte a delle norme prestabilite alle quali ci siamo agganciati. Ogni spostamento porta quindi delle difficoltà.

REPOSSI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Accetto l'emendamento proposto dall'onorevole Penazzato. Per quanto riguarda il riferimento alla annata agraria, faccio presente che mi sembra più utile e facile riferirsi al 31 dicembre. La cosa, comunque, non ha importanza per il Governo che, quindi, si rimette alla Commissione.

DI MAURO. Le spiegazioni date dall'onorevole Cremaschi a favore dello spostamento al 30 giugno, appaiono convincenti.

ZACCAGNINI, *Relatore*. La proposta dell'onorevole Cremaschi si riferisce al fatto che in un podere ci sono n. x giornate lavorative; qui, invece, ci si riferisce alla composizione della famiglia; se vi sono o no variazioni. La variazione iscritta al 30 giugno, è una variazione che si riferisce alle giornate necessarie per il fondo, invece il fatto della variazione dell'età e della composizione della famiglia deve essere fissato al 31 dicembre dato che gli accrediti per la pensione vanno per annata solare.

PRESIDENTE. Onorevole Cremaschi, ella insiste nel suo emendamento?

CREMASCHI. Insisto, onorevole Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Cremaschi inteso ad anticipare al 30 giugno, per farla coincidere con la chiusura dell'anno agrario, la data di effettuazione degli accrediti di cui al comma aggiuntivo proposto dal Governo.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del Governo nel nuovo testo del quale do lettura:

« Gli accreditamenti dei contributi previsti nel presente articolo sono effettuati, a norma

## LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 LUGLIO 1957

dell'articolo 3 della presente legge, sulla base della composizione della famiglia quale risulta al 31 dicembre dell'anno cui si riferiscono ».

*(È approvato).*

Poiché nella seduta di domani inizieremo l'esame dell'articolo 6, vorrei riassumere brevemente la situazione. Come gli onorevoli colleghi ricordano, all'inizio della discussione di questo provvedimento, noi ci siamo trovati di fronte all'emendamento Scalia, proposto all'articolo 1, così formulato:

« È istituita la gestione speciale per il lavoro autonomo nell'ambito dell'Istituto nazionale della previdenza sociale ».

L'esame di tale emendamento fu da noi rinviato al momento in cui avremmo affrontato la discussione dell'articolo 6.

Oltre questo, vi sono diversi altri emendamenti da esaminare in sede di discussione di detto articolo: quello proposto dagli onorevoli Zanibelli e Pavan che è così formulato:

*« Dopo il primo comma aggiungere il seguente:*

*Detti contributi saranno versati sull'apposita gestione speciale istituita nell'ambito dell'I.N.P.S. per l'assicurazione invalidità e vecchiaia ai soggetti contemplati dalla presente legge »;*

quello proposto dagli onorevoli Scarpa ed altri con gli stessi intendimenti, ed infine gli emendamenti proposti dalla Commissione Finanze e tesoro, sostitutivi dei commi successivi al primo.

Qualora gli onorevoli colleghi ritenessero di dover proporre altri emendamenti all'articolo 6, pregherei di farlo nella giornata di oggi. Solo dal punto di vista procedurale, faccio presente che eventuali proposte di mo-

difiche al testo formulato dalla Commissione Finanze e tesoro dovrebbero essere sottoposte di nuovo all'esame della stessa Commissione.

SCARPA. Onorevole Presidente, ritengo che quanto ella ha detto non voglia significare che il testo sul quale verterà la discussione sarà quello formulato dalla Commissione Finanze e tesoro, bensì quello predisposto dal Comitato ristretto. Questo è molto importante.

PRESIDENTE. Onorevole Scarpa, vorrei farle osservare che la Commissione Finanze e tesoro ha espresso parere favorevole al testo unificato delle proposte di legge relative all'estensione dell'assicurazione obbligatoria invalidità e vecchiaia ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni a condizione che all'articolo 6 siano sostituiti i commi successivi al primo. Poiché il parere della IV Commissione è vincolante — nel senso che ove la nostra Commissione non ritenga di aderire al parere della Commissione Finanze e tesoro e questa insista, si dovrà procedere a Commissioni riunite per quanto concerne le conseguenze finanziarie o rimettere la proposta all'Assemblea — la discussione si svolgerà sul testo del parere formulato dalla Commissione suddetta.

Poiché mancano pochi minuti all'inizio della seduta in Aula, se non vi sono osservazioni, può rimanere stabilito che il seguito della discussione è rinviato alla seduta di domani.

*(Così rimane stabilito).*

**La seduta termina alle 10,25.**

---

IL DIRETTORE  
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI  
Dott. FRANCESCO COSENTINO

---

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI